

Roma, 8 luglio 2020

Circolare n. 234/2020

Oggetto: Notizie in breve.

Calamità naturali – Emergenza Coronavirus – Trasporti internazionali – Si comunica che il Segretariato CEMT ha ulteriormente prorogato fino al **31 dicembre 2020** (in precedenza 30 giugno) la validità dei certificati di revisione annuale (Annex 6) di veicoli e rimorchi che siano scaduti dopo il 12 marzo. Fino alla medesima data saranno valide anche le autorizzazioni di breve durata (normalmente valide per 30 giorni a decorrere dall'inizio del viaggio dal Paese di immatricolazione del veicolo) nel caso in cui i veicoli non abbiano potuto terminare il viaggio prima della effettiva scadenza – Circolare MIT n.4 dell'1.7.2020.

Autotrasporto – Tachigrafo digitale – Il Ministero dell'Interno ha chiarito che l'autista quando non guida ha l'obbligo di estrarre la carta tachigrafica dal tachigrafo digitale solo nel caso in cui il veicolo esca dalla sua esclusiva disponibilità e quindi non possa evitare che la sua carta venga utilizzata da un altro autista; il Ministero si è espresso coerentemente all'orientamento fornito dalla DG Move sul caso di allontanamento dal veicolo (art.34 del Regolamento UE n.165/2014) – Circolare Ministero dell'Intero prot. n. 300/A/4883/20/111/20/3 del 3.7.2020.

Prezzo gasolio auto al 6 luglio 2020 (fonte Ministero Sviluppo Economico)

euro/litro

Prezzo al netto delle imposte	Accisa	Iva	Prezzo al consumo	Variazione da settimana prec.	Variazione da inizio anno
0,438	0,617	0,232	1,287	+ 0,002	- 0,201

Daniela Dringoli Codirettore Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. <u>108/2020</u> Allegati due Gr/qr

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE E PER L'INTERMODALITA' DIVISIONE 5 CIRCOLARE N. 4 - 2020

> Alle Direzioni Generali Territoriali LORO SEDI

URGENTE

Al Ministero dell'Interno Servizio di Polizia Stradale ROMA

Oggetto: emergenza COVID-19. Ulteriore comunicazione del Segretariato CEMT sulla validità del certificato di revisione annuale (annex 6) e sull'utilizzazione delle autorizzazioni di breve durata.

Si fa seguito alla circolare n. 3 di questa Divisione del 1 aprile 2020 di pari oggetto per rappresentare che il Segretariato della CEMT, in considerazione del perdurare dello stato di emergenza, ha comunicato l'ulteriore estensione della validità dei documenti di cui all'oggetto, come di seguito indicato.

- 1. Il <u>certificato di revisione annuale</u> (annex 6 alla User guide Manuel d'utilisation Manuale CEMT) dei veicoli a motore e rimorchi la cui validità sia scaduta dopo il 12 marzo già prorogata fino al 30 giugno 2020 si intende prorogata <u>fino al 31 dicembre 2020</u>; pertanto, detti certificati devono ritenersi validi a tutti gli effetti sino a tale ultima data.
- 2. **Le autorizzazioni di breve durata** pari a 30 giorni dall'inizio del viaggio dal paese di immatricolazione del veicolo la cui validità, ove il veicolo non avesse potuto ultimare il viaggio, era già stata spostata al 30 giugno 2020, è ora ulteriormente prorogata al <u>31 dicembre 2020</u>; di conseguenza, sino a tale data, sarà consentito, al ricorrere delle predette condizioni, portare a termine i viaggi in corso.

Restano ovviamente ferme eventuali disposizioni più favorevoli previste dalle disposizioni europee, quando applicabili.

Si prega il Servizio di Polizia Stradale di assicurare la più ampia diffusione della presente alle altre Forze di Polizia ed alle Prefetture, affinché sia veicolata alle Polizie Locali

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE (Dr. Paolo Sangiorgio)





DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Dipartimento Pubblica Sicurezza

Servizio Polizia Stradale

Registrato il 03/07/2020 Prot.300/A/4683/20/111/20/3



OGGETTO: Corretto uso del tachigrafo digitale nel settore dei trasporti su strada.

- ALLE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO

LORO SEDI

- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME

TRENTO - BOLZANO

- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE

LORO SEDI

- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA

LORO SEDI

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA

LORO SEDI

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI

LORO SEDI

e, per conoscenza,

- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale

ROMA

- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria

ROMA



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- AL DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

ROMA

- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

ROMA

- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

ROMA

- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO

CESENA

E' stata posta all'attenzione di questa Direzione la questione relativa all'utilizzo del tachigrafo digitale di cui al Regolamento (UE) n. 165/2014 del 4 febbraio 2014.

In particolare, è stato chiesto di chiarire se, in ossequio a quanto previsto dall'art. 34, paragrafo 3 del citato Regolamento 165/2014, quando il conducente si allontana dal veicolo, abbia l'obbligo di estrarre la propria carta dall'apparecchio di controllo.

L'art. 34, paragrafo 3 del Regolamento 165/2014, prevede che "Quando i conducenti si allontanano dal veicolo e non sono pertanto in grado di utilizzare il tachigrafo installato sul veicolo stesso, i periodi di tempo di cui al paragrafo 5, lettera b), punti ii), iii) e iv) (¹): [...] b) se il veicolo è munito di tachigrafo digitale, sono inseriti sulla carta del conducente mediante il dispositivo di inserimento di dati manuale del tachigrafo.". L'art. 34, paragrafo 2 dello stesso Regolamento 165/2014, prevede l'obbligo per i conducenti di proteggere le carte delle quali sono titolari.

Nel merito, ha fornito un proprio parere la Direzione Generale della Mobilità e dei Trasporti della Commissione europea², esprimendo l'avviso che "[...] non vi è alcun obbligo per i conducenti di rimuovere la propria carta dal tachigrafo al termine del periodo di guida giornaliero. L'unico obbligo per i conducenti è assicurarsi che la loro carta sia protetta e utilizzata solo da loro stessi. Pertanto, il conducente deve assicurarsi che quando lascia la propria carta nel tachigrafo sia l'unico che abbia accesso al veicolo e al tachigrafo".

Sulla base del combinato disposto delle norme suindicate e analogamente al parere espresso dalla Commissione europea, si ritiene che il conducente abbia l'obbligo di estrarre la propria carta dall'apparecchio di controllo solo nel caso in cui il veicolo esca dalla sua esclusiva disponibilità e, di conseguenza, non possa evitare che un altro

¹ Altre mansioni; tempi di disponibilità; interruzioni di guida e periodi di riposo.

² In Risposta ad un quesito formulato da un'associazione di categoria dell'autotrasporto.



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

conducente utilizzi lo stesso veicolo, impedendo, così, la prosecuzione della registrazione dell'attività sulla carta lasciata inserita.

Per quanto precede, in tutti i casi in cui il conducente debba iniziare un periodo diverso dalla guida perché impegnato in altre mansioni, in tempi di disponibilità o per una pausa o un riposo, e il veicolo rimanga nella sua esclusiva disponibilità, ha la facoltà di lasciare inserita la propria carta all'interno del tachigrafo digitale.

* * *

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Locale.

IL DIRETTORE CONTRALE

Jh.